

TORNATA DEL 21 MAGGIO 1867

PRESIDENZA CASATI

Sommario. — *Congedi* — *Sunto di petizioni* — *Omaggi* — *Messaggio del Presidente della Camera dei Deputati* — *Annunzio della morte del Senatore Tecco* — *Relazione del Presidente intorno all'accoglimento fatto da S. M. alla Deputazione del Senato* — *Relazione sui titoli del Senatore Bianchetti* — *Squillinio per la nomina di due Commissarii di sorveglianza alla Cassa militare* — *Presentazione di quattro progetti di legge e della relazione annuale sui lavori del trasforo del Moncenisio* — *Discussione dei progetti di legge, 1° per provvedimenti sui ricorsi al Tribunale di terza istanza in Venezia contro le sentenze dei Consigli di disciplina della Guardia Nazionale* — *Approvazione dell'art. 1* — *Spiegazione richiesta dal Senatore Vigliani all'art. 2, e data dal Ministro di Grazia e Giustizia* — *Replica del Senatore Vigliani* — *Schiarimenti del Senatore Poggi (Relatore)* — *Emendamento del Senatore Vigliani* — *Approvazione dell'emendamento e degli articoli 2 e 3* — *Approvazione dell'art. 4 con aggiunta proposta dal Ministro di Grazia e Giustizia e accettata dal Relatore dell'Ufficio Centrale* — *Discussione del progetto di legge per l'approvazione della Convenzione tra l'Italia e la Francia pel riparto del Debito pontificio* — *Osservazioni dei Senatori Mansani e Farina* — *Dichiarazioni dei Ministri dei Lavori Pubblici e di Grazia e Giustizia* — *Replica del Senatore Farina* — *Considerazioni del Senatore Scialoja e dichiarazioni del Ministro dei Lavori Pubblici e del Senatore Farina* — *Approvazione dell'articolo unico* — *Risultato dello squillinio per la nomina dei due Commissarii di Sorveglianza alla Cassa militare, e rinnovamento dello squillinio* — *Richiesta del Senatore Di Revel e risposta del Ministro di Grazia e Giustizia* — *Squillinio segreto sulle due leggi dianzi discusse.*

La seduta è aperta allè 2 3/4.

Sono presenti i Ministri degli Esteri, della Marina, di Grazia e Giustizia, dei Lavori Pubblici e il Regio Commissario Finali.

Il Senatore *Segretario Ginori-Lisci* dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

Chiedono un congedo per un mese i Senatori *Alfieri* — *Araullo* — *Benintendi* — *Besana* — *Breme* — *D'Adda* — *Dalla Valle* — *Di Sortino* — *Giustinian* — *Gozzadini* — *Longo* — *Marliani* — *Montezemolo* — *Moris* — *Pasolini* — *Quarelli* — *Regis* — *Ricotti* — *Sagarriga* — *Serra Domenico* — *Sismonda* — *Tanari* — *Varano* — Il Senatore *Saracco* per giorni 20 — *Zanolini* per giorni 15 — *D'Attilio* per giorni 10 — *Serra Orso* per giorni 8 — *Arconati* per giorni 4.

Presidente. Se non vi sono osservazioni, questi congedi si terranno per accordati.

Il Senatore *Segretario Ginori-Lisci* legge il seguente sunto di petizioni.

3889. *Silverio Pappalardi*, Notaio a Bonefro (Molise), fa istanza perchè sia introdotta una modificazione all'art. 76 del progetto di legge sul riordinamento del Notariato.

3890. Il Consiglio Comunale di Casellina e Torri (Toscana), porge al Senato motivate istanze perchè nella discussione del sistema da tenersi nella riscossione delle imposte dirette, venga adottato per tutto il Regno quello vigente in Toscana, dei Camerlinghi Comunitativi.

3891. La Giunta Municipale di Potenza, considerata l'insufficienza delle Guardie di pubblica sicurezza nel servizio di polizia, fa istanza perchè questo servizio venga affidato all'Autorità Municipale.

3892. *Luigi De Marinis* di Cava dei Tirreni (Salerno), fa istanza perchè venga introdotta qualche mo-

dificazione nella legge di riforma sull'imposta di ricchezza mobile e sulla tassa fondiaria.

3893. Il Consiglio Comunale di Palmira (Basilicata), domanda che nella legge di riordinamento giudiziario venga conservata la sezione della Corte d'Appello di Potenza.

3894. Sette Direttori e Commissari di Pii Istituti di Firenze ricorrono al Senato perchè, nel progetto di legge per modificazioni alla tassa sulla ricchezza mobile, venga aggiunta una disposizione, mercè cui siano sgravati dalla sovrimposta Comunale e Provinciale sugli stipendi anche gl'impiegati delle Opere pie.

3895. Le Giunte Municipali di Finale, San Felice, Camposanto, Medola, Cavezzo e Mirandola, Provincia di Modena, domandano che nell'approvazione dei progetti di Finanza sia adottato dal Senato un provvedimento per isgravare i beni censiti del Compartimento Modenese dalla soverchia quota d'imposta loro attribuita, con decretare il rimborso del soprappiù pagato.

Fanno omaggio al Senato:

Il prof. Luigi Raineri d'un suo scritto per titolo: *Se in Porto Maurizio sia più utile la scuola tecnica o un ginnasio.*

Il sig. Bernardino Salomone delle sue risposte alle osservazioni fatte all'opuscolo da esso pubblicato intorno al modo d'ottenere il pareggio del bilancio dello Stato ecc. ecc.

Il sig. Giuseppe Giraud, Ispettore delle Gabelle a Rimini, d'un suo *Progetto d'avviamento ad una radicale riforma finanziaria amministrativa.*

Il sig. Giacomo Cinquini, a nome del Comune di Viareggio, di 200 esemplari d'un libro intitolato: *Lavori al Porto-canale di Viareggio.*

Il Direttore della Banca Nazionale Toscana (sede di Livorno) *Del bilancio di essa Banca dell'anno 1866.*

I Prefetti di Pavia, Parma e Bologna, degli *Atti di quei Consigli provinciali della Sessione 1866.*

Il sig. Saverio Brina, d'un suo *Progetto sull'immediata istituzione del Credito fondiario italiano.*

Il Ministro della Pubblica Istruzione di sette esemplari dell'*Annuario dell'Istruzione Pubblica del Regno d'Italia per l'anno scolastico 1866-1867 e della Raccolta di relazioni speciali intorno alla pubblica istruzione in Genova.*

Il Senatore Conte Francesco Miniscalchi Erizzo d'una sua opera con Atlante per titolo: *Le scoperte artistiche.*

Il dottore Filippo Scolari d'un suo scritto intitolato: *La questione sulla teoria e sul diritto della pena capitale.*

Il Comitato di Firenze per i soccorsi ai feriti in guerra, di parecchi esemplari d'un fascicolo contenente la *Descrizione dei mezzi di trasporto dei feriti e malati in guerra.*

Presidente. Il Presidente della Camera dei Deputati invia il seguente messaggio in data del 17 corrente:

« Il Presidente della Camera dei Deputati a nome anche de'suoi Colleghi, ha l'onore d'invitare S. E. il

Presidente del Senato del Regno ed i signori Senatori al servizio funebre commemorativo della morte del barone Carlo Poerio, che per deliberazione della Camera dei Deputati sarà celebrato nel Tempio di S. Croce il 28 di questo mese alle ore 10 antimeridiane.

« Coll'occasione protesta all'E. V. i sentimenti ecc.

ADRIANO MARI.

Signori Senatori,

Un impreveduto telegramma susseguito da lettera giunta questa mattina, mi annuncia la morte del nostro collega il commend. Romualdo Tecco, avvenuta in Torino il 19 nel pomeriggio. Egli è certamente da condolarsi della perdita di un uomo distinto pe' suoi talenti. Questi soli gli apersero l'adito a cospicue dignità. Dragomanno a Costantinopoli, seppe co'suoi meriti aprirsi luminosa carriera. Ebbe missione al Libano, fu Consigliere alla Legazione presso la Sublime Porta e finalmente colla Ministro plenipotenziario. Disinpegnò con zelo ed intelligenza queste cariche e seppe condurre a felice termine i trattati di commercio col Governo ottomano e colla Persia. Dappoi fu nominato alla non meno difficile Legazione presso la Corte di S. M. cattolica. Necessitando la salute sua riposo, e volendo la Maestà del Re dare a lui una testimonianza di ben meritato onore, lo ascrisse a questo nostro Consesso e lo insignì del Gran Cordone dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro.

Il Senatore Tecco era dottissimo nelle lingue orientali, possedendo a fondo l'arabo, il turco, il persiano; e non solo delle lingue si occupò, ma ben anco della numismatica e della paleografia. In Ispagna poi fece studi sulla lingua basca, nella quale trovò analogie colle orientali.

Fu amatissimo della patria italiana, e questo sentimento lo accompagnò sino alla tomba. Sentiva vivamente l'amicizia e l'animo suo aveva aperto ai sentimenti più cordiali, offrendosi in ogni occasione a prestare l'opera sua affettuosa. La memoria di lui sarà cara a tutti e benedetta particolarmente da coloro a' quali stese amica mano in tristissime vicissitudini.

Come fu determinato dal Senato, la sua Deputazione, il mattino del giorno 18, presentò a S. M. a nome del Senato le proprie congratulazioni pel matrimonio di S. A. R. il Principe Amedeo Duca di Aosta con S. A. la principessa della Cisterna.

S. M. accolse con particolar favore gli omaggi del Senato, e incaricò la Deputazione medesima di esprimere questi suoi sentimenti ai nostri colleghi.

In seguito, adempiendo all'incarico avuto dal Senato, domandò a S. M. il permesso di presentare simili felicitazioni a S. A. R. il Principe Amedeo. S. M. ne fu ben lieta, ma fece osservare che S. A. R. non si trovava in Firenze; per tale motivo, d'accordo colla Deputazione, il Presidente diresse una lettera a S. A. R. nella quale, anticipando le espressioni di congratula-

zione e di buono augurio, le domandava il permesso e l'indicazione del giorno e del luogo in cui questa potesse ad Essa presentarsi.

Ora siamo in attesa della risposta di S. A. R.

Il signor Senatore Melegari è pregato di riferire sui titoli a Senatore del Regno del dottore Giuseppe Bianchetti.

Senatore **Melegari**. Con Decreto reale del 5 del mese di novembre del 1866, emanato in base all'articolo 33 numero 20 dello Statuto, il dottor Giuseppe **Bianchetti** veniva nominato Senatore del Regno. Il Governo nel proporre al Re questa nomina non faceva che rendersi l'interprete dell'opinione pubblica, la quale vedeva nelle opere del dottore Bianchetti e negli scritti che l'hanno reso celebre, la più alta benemerenzza. Ma il Bianchetti oltre ai titoli richiesti dalla categoria 20^a dello Statuto, ha ancora quest'altro della categoria 18^a essendo egli membro, fin dalla sua origine, dell'Istituto Veneto; titolo di cui sono fregiati altri membri di questo Consesso, ed al quale devono la loro nomina a Senatori.

L'ufficio 4.^o vi propone quindi, per mezzo mio, l'ammissione del dottore Bianchetti a Senatore del Regno.

Presidente. Chi approva queste conclusioni, sorga. (Approvato).

Ora si dovrebbero nominare due Commissarii di sorveglianza alla Cassa delle affrancazioni militari. Sono invitati i signori Senatori a preparare le loro schede.

Essendo tale nomina a norma della legge 7 luglio 1866, articolo terzo, leggo quest'articolo per coloro che non lo ricordassero (legge).

« L'Amministrazione di questa Cassa militare è posta sotto la sorveglianza di una Commissione composta di due Senatori e di due Deputati scelti dalle rispettive Camere, di due Consiglieri della Corte dei conti eletti dal Presidente della medesima, e di quattro Uffiziali Generali scelti dal Ministro della Guerra.

« La Commissione di vigilanza sarà rinnovata ogni anno; essa nominerà il Presidente fra i membri che la compongono.

« Nell'intervallo delle sessioni e delle legislature i Senatori e i Deputati continueranno a far parte della Commissione fino a nuova elezione.

« In un rapporto annuale, da rendersi di pubblica ragione, la Commissione di sorveglianza esporrà la situazione della Cassa militare e le osservazioni alle quali la sua amministrazione può dar luogo. »

Si procederà all'appello nominale per la deposizione delle schede.

Il Senatore **Segretario Chiesi** fa l'appello nominale.

Presidente. Ora estrarrò i nomi degli scrutatori.

(Sortono i nomi dei Senatori Castelli Edoardo, Moscuza e Antonini).

Ministro della Marina. Domando la parola.

Presidente. La parola è al sig. Ministro della Marina.

Ministro della Marina. Signori Senatori, ho l'onore di presentare due progetti di legge, riflettenti il migliore andamento del Corpo del servizio sanitario militare marittimo.

Il primo progetto di legge che presento, d'accordo col mio collega Ministro della Guerra, è inteso a stabilire che il Consiglio Superiore sanitario dell'Esercito serva per principio di massima egualmente per il Corpo sanitario militare marittimo, aggiungendo al Corpo sanitario stesso, ogniquivolta interessi più speciali e ragioni più particolari della igiene nautica lo esigano, tre medici di dipartimento dipendenti dal Ministero della Marina.

Il secondo progetto è relativo alla assimilazione dei Medici militari della Marina a quelli dell'Esercito. Con legge stata votata nello scorso giugno, il Corpo sanitario militare dell'esercito ha avuto alcuni benefizi, alcuni vantaggi, per cui ne viene un trattamento assai diverso fra esso e quello della Marina, mentre in queste circostanze ambo i servizi sono perfettamente identici. Da questo fatto nasce uno scoraggiamento nel personale di quest'ultimo, cosicchè molti posti sono vacanti e molti domandano le loro dimissioni o si ritirano dal servizio.

Ho creduto quindi per ragione di giustizia e di equità, e nell'istesso tempo di tutela dei servizi che dipendono dal Ministero che ho l'onore di reggere, di presentare questo progetto che assimila precisamente i medici che servono nella Marina militare a quelli che servono nell'Esercito.

Presidente. Do atto al sig. Ministro della Marina della presentazione di questi due progetti di legge che saranno stampati e distribuiti agli Uffici.

La parola è al signor Ministro dei Lavori Pubblici.

Ministro dei Lavori Pubblici. In ossequio dell'articolo 8 della legge 15 agosto 1859 ho l'onore di presentare al Senato la relazione annuale sull'avanzamento dei lavori di traforo alla grande galleria del Moncenisio.

Presidente. Do atto al signor Ministro dei Lavori Pubblici della presentazione di questa relazione, la quale sarà stampata e distribuita ai signori Senatori.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER PROVVEDIMENTI SUI RICORSI AL TRIBUNALE DI TERZA ISTANZA IN VENEZIA CONTRO LE SENTENZE DEI CONSIGLI DI DISCIPLINA DELLA GUARDIA NAZIONALE.

L'ordine del giorno reca in primo luogo la discussione della legge per provvedimenti sui ricorsi al Tribunale di terza istanza in Venezia contro le sentenze dei Consigli di disciplina della guardia nazionale.

Domando al signor Ministro Guardasigilli se intende di accettare il progetto dell'Ufficio Centrale, o se insista nel progetto ministeriale.

Ministro di Grazia e Giustizia. Ho dichiarato già all'Ufficio Centrale, il quale ne ha fatto cenno eziandio nella relazione, che io ho consentito intieramente alle modificazioni introdotte dall'Ufficio stesso.

Presidente. Allora leggerò il testo del progetto di legge. (Vedi sotto)

È aperta la discussione generale. Se nessuno chiede la parola si passerà alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Ogni qualvolta il Tribunale di terza istanza di Venezia annullerà una sentenza di un Consiglio di disciplina compreso nella sua giurisdizione, rimetterà gli atti e le carte ad un Consiglio di disciplina diverso da quello che ha pronunciato la prima sentenza.

(Approvato).

« Art. 2. Allorquando sarà denunziata anche la seconda sentenza proferita dal Consiglio di disciplina a cui fu rinviata la causa, il Tribunale di terza istanza pronuncerà con rinvio ad un altro Consiglio di disciplina o senza rinvio, secondo le circostanze dei casi.

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Senatore **Vigliani**. La disposizione di questo articolo 2. mi pare che possa esigere una spiegazione intorno al valore di una espressione che vi trovo adoperata: l'espressione è questa: *pronuncierà senza rinvio*. Se si prende nel senso della nostra legislazione in quanto riguarda la Corte di Cassazione, essa implicherebbe una cessazione della procedura; poichè la Corte di Cassazione pronunzia senza rinvio, allorchè, annullando e più non avendo causa alcuna per cui si debba procedere ulteriormente, dichiara che pronunzia senza rinvio.

Io non posso credere che a questa espressione nell'articolo in cui è stata inserita possa darsi lo stesso significato, poichè veggio che è posta accanto a quella di *pronuncierà con rinvio ad un altro Consiglio*; e come ritengo che il Tribunale di terza istanza è Tribunale che pronunzia pure in merito, e in ciò differisce principalmente dalla Corte di Cassazione, così io debbo inclinare a credere che quando si dice *senza rinvio*, s'intenda precisamente che esso stesso debba pronunziare, e non rinviare ad altra autorità giudiziaria affinché, proseguendo, pronunzi.

Ad ogni modo, bramerei dalla cortesia dell'onorevole signor Ministro, una qualche spiegazione a questo riguardo, acciocchè io possa deliberare se mi paia conveniente di proporre una espressione che sia egualmente chiara tanto nelle provincie del Veneto, dove avrà vigore, quanto nelle altre provincie del Regno, poichè è bene che le leggi sieno dovunque intese e che non si equivochi nei termini.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. La differenza essenziale fra il sistema del Tribunale di terza istanza, quale siede tuttora in Venezia, e il sistema della Corte di Cassazione, fu testè accennato dall'onorevole Senatore **Vigliani**.

Essa consiste in ciò che, mentre la Corte di Cassazione non pronunzia mai in merito, ma si limita ad annullare con rinvio, o senza rinvio, secondo le circostanze, le sentenze che stiano dovendosi cassare, il Tribunale di terza istanza all'incontro giudica nel merito anche tutte le volte nelle quali crede esistere qualche

vizio di forma, che da noi direbbesi *titolo o capo di nullità*; ma il vizio è tale che non toglie di pronunziare con vera e piena cognizione di causa; cosicchè il Tribunale si sente in grado di decidere la causa senza d'uopo di premettere giudizio di annullamento ed ordinare la correzione del vizio che fu rilevato.

Ciò posto, la locuzione adoperata nell'articolo 2. quale venne adottata d'accordo coll'Ufficio Centrale, non potrebbe, secondo me, dar luogo a dubbiezza innanzi ai giudici delle Provincie Venete e di quella di Mantova, i soli che possono esser chiamati ad applicare codesta legge, e che ben denno conoscere le regole date dal legislatore austriaco al Tribunale di terza istanza. Tuttavia, perchè dubbio non sorga nemmeno nelle altre Provincie dove per avventura abbia a tenersi proposito di codesta legge, io penserei che si eviterebbe ogni difficoltà, ogni pericolo di ambiguità, e si seconderebbero le intenzioni dell'onorevole Senatore **Vigliani**, quando invece di scrivere « *pronuncierà con rinvio ad un altro Consiglio di disciplina, o senza rinvio* » si scrivesse « *pronuncierà o in merito, o con rinvio ad altro Consiglio di disciplina, secondo le circostanze dei casi.* »

Di cotale guisa, mi pare, sarebbe chiarissimo che il Tribunale di terza istanza, ogni qualvolta non troverà nella sentenza del Consiglio di disciplina tali vizi di forma che impediscano la intera ed esatta cognizione della causa, pronuncerà senz'altro nel merito: e se invece i vizi di forma fossero tali da indurre nullità assoluta in quanto pregiudichino la intera ed esatta cognizione della causa, pronuncerà il rinvio ad altro Consiglio di disciplina.

Questa diversità è abbastanza indicata con le parole « *secondo le circostanze dei casi.* »

Del resto, se meglio piacesse al Senato, si potrebbe esprimere la stessa idea col sostituire alle parole « *secondo le circostanze dei casi* » le parole suggerite dal senatore **Vigliani** « *secondo le disposizioni dei §§ 303 e 304 del Regolamento della procedura penale austriaca.* »

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani**. Rendo le dovute grazie all'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia delle spiegazioni che gli è piaciuto di darmi sopra il dubbio da me esposto, ed accetto con piacere la variante che egli ha stimato bene di proporre, sostituendo cioè le parole *in merito* alle parole *senza rinvio*, inquantochè mi paiono non solamente più chiare per tutte le parti del Regno, ma ben anche più proprie per quella parte stessa dove deve essere posta in vigore la legge, avvegnachè leggendo, benchè rapidamente, (e questo è un campo nel quale riconosco maestro l'onorevole signor Ministro) le disposizioni della procedura austriaca che è ancora in vigore nelle Provincie Venete, trovai precisamente l'espressione di *pronunziare in merito*, e invece ho cercato invano l'espressione di *pronunziare senza rinvio*.

Quindi mi pare che adottando la versione proposta dall'onorevole Ministro, questa s'intenderebbe a che nel

linguaggio della procedura veneta e la legge si renderebbe più chiara, più regolare anche per quelle provincie. Pregherei altresì di voler aggiungere l'altra dizione che è stata suggerita e che accenna alle disposizioni del Regolamento di procedura penale, poichè appunto in quel Regolamento sono determinati i casi nei quali il tribunale di terza istanza o deve annullare o rinviare, oppure deve pronunciare in merito; quindi troverei conveniente che si dicesse: *pronuncierà in merito o con rinvio ad un altro Consiglio di disciplina secondo le disposizioni delle leggi di procedura penale vigenti nelle provincie della Venezia e di Mantova.*

Presidente. Domando all'Ufficio Centrale se ha osservazioni a fare in proposito.

Senatore Poggi, Relatore. L'Ufficio Centrale non ha difficoltà di annuire a questa modificazione sebbene creda che la locuzione sia abbastanza chiara. Imperocchè se il Tribunale di terza istanza pronunzia senza rinvio, ciò vuol dire che decide in merito, conforme la legge del suo istituto gli permette. E il caso configurato dall'onorevole Vigliani dello annullamento di una sentenza per mancanza di reato punibile, è così raro ed infrequente, da non potere ingerire il dubbio che la *pronunzia senza rinvio* da farsi da un Tribunale che non è una Cassazione, ma una terza istanza, si debba restringere a quello solo.

Ciò non ostante l'Ufficio Centrale non ha difficoltà di annuire all'emendamento.

Preferirebbe però che non si rammentasse l'art. 303 del Regolamento di procedura penale vigente nella Venezia poichè questo contiene la disposizione stata derogata col primo articolo del progetto; ma si usasse invece una locuzione più generica.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Pare adunque che il testo abbia a poter essere così concordato: « allorchè quando sarà denunziata anco la seconda sentenza proferita dal Consiglio di disciplina a cui fu rinviata la causa, il tribunale di terza istanza pronuncierà o in merito, o con rinvio ad un altro Consiglio di disciplina, secondo le disposizioni della legge di procedura penale vigente nelle provincie della Venezia e di Mantova. »

Senatore Poggi, Relatore. L'Ufficio Centrale concorda. Avrei però qualche dubbio circa l'ommissione delle parole; *secondo le circostanze dei casi*; perchè se una causa tornasse una seconda volta al Tribunale di terza istanza per gli stessi motivi della prima volta, il Tribunale, dietro la variante che si propone, dovendo decidere a norma della procedura vigente nelle Provincie Venete e Mantovana, si potrebbe trovare nella stessa condizione da cui si è voluto torre con la disposizione sancita nel primo articolo, e che

è derogatoria ad alcune norme stabilite in quella procedura.

Io perciò stimerei meglio che fosse lasciato in facoltà del Tribunale di terza istanza, il decidere o no in merito secondo le circostanze dei casi, e nonostante i vizi di forma di cui fosse infetta la procedura. Capisco che la mia obbiezione potrà avere una qualche risposta; ma quando si tratta di sostituire all'improvviso una locuzione nuova invece di quella stabilita dopo un esame abbastanza maturo tra l'Ufficio Centrale ed il signor Ministro, non vorrei che andassimo incontro a maggiori difficoltà.

Richiamo il signor Ministro a ponderare questa mia osservazione.

Ministro di Grazia e Giustizia. Io aveva accettato questo emendamento, perchè mi pareva che in esso consentissero il Senatore Vigliani, e dall'altro il Relatore dell'Ufficio Centrale: ed ho già accennato che per mio avviso tanto valgono le parole « *secondo le circostanze dei casi* » quanto valgono le altre che il Senatore Vigliani aveva desiderate in luogo di quelle.

Quando si dice « *pronuncierà o in merito o con rinvio ad altro Consiglio di disciplina secondo le circostanze dei casi* » è evidente che si richiamano per appunto le disposizioni della legge della procedura penale austriaca e propriamente i paragrafi 303 e 304, a tenore dei quali il caso del giudicare in merito si verifica allora che si può giudicare la causa senza prima ordinare la correzione del vizio; e invece il caso del rinvio (il quale per la legge austriaca si farebbe allo stesso tribunale che ha pronunciato la prima volta, e secondo il presente progetto si dovrebbe fare ad un altro Consiglio di disciplina) si verifica allora che occorre il previo annullamento, avvegnachè senza previo annullamento e correzione del vizio, non si abbiano tutti gli elementi che son necessari pel giudizio del merito.

Quindi, quanto a me, dichiaro di rimanermi neutro tra l'una e l'altra delle due locuzioni.

Senatore Poggi, Relatore. Io insisterei perchè le parole *secondo le circostanze dei casi* fossero conservate.

Ministro di Grazia e Giustizia. Ripeto che non mi oppongo alla locuzione « *secondo le circostanze dei casi* » semprechè il Senatore Vigliani non insista nel suo emendamento.

Senatore Vigliani. Non insisto.

Presidente. Rileggo dunque l'articolo con questa versione:

« Art. 2. Allorchè quando sarà denunziata anco la seconda sentenza proferita dal Consiglio di disciplina a cui fu rinviata la causa, il Tribunale di terza istanza pronuncierà sul merito con rinvio ad un altro Consiglio di disciplina secondo le circostanze dei casi. »

Senatore Vigliani. Per rendere il concetto della legge più chiaro, e la locuzione più precisa si potrebbe

aggiungere ancora le parole: *e sull'annullamento con rinvio*, ecc. e allora si rende precisamente il carattere di questa pronunzia non di rinvio solamente, ma pronunzia, come diceva il signor Ministro, d'annullamento con rinvio. Quindi, se l'Ufficio Centrale non ha nulla in contrario, proporrei che si dicesse: *pronunzierà sul merito o sull'annullamento con rinvio*.

Senatore Poggi, *Relatore*. Il progetto come era concepito all'articolo 2. diceva testualmente che « al-
« lorquando dopo l'annullamento di una prima sentenza
« la seconda sentenza proferita nella medesima causa
« fra le stesse parti che agiscono nella medesima qua-
« lità sarà impugnata per gli stessi motivi proposti
« contro la prima, il Tribunale di terza istanza pro-
« nunzierà definitivamente ».

Ora, l'Ufficio Centrale, d'accordo col signor Mini-
stro, non ha creduto di riportare nell'articolo 2. i ter-
mini tutti dell'articolo originale, e segnatamente non ha
voluto configurare il solo caso che la seconda sentenza
ritorni al Tribunale di terza istanza per lo stesso mo-
tivo, ma anche il caso che vi ritorni per motivi di-
versi. Allora; in vista appunto della facoltà proprie del
Tribunale di terza istanza che gli danno modo di po-
tere decidere definitivamente il merito si è creduto
di adottare una locuzione indeterminata per l'effetto
che la sentenza o fosse denunziata per gli stessi motivi
o fosse denunziata per altri motivi, il Tribunale di
terza istanza avesse facoltà di giudicare in merito
quando ne fosse il caso, oppure di rinviare ancora
un'altra volta ad un nuovo Consiglio di disciplina.

Se ora si accettasse la modificazione proposta dall'ono-
revole Senatore Vigliani, dubito che entreremmo in un
nuovo imbarazzo. Conviene spiegarsi bene: Se noi gi-
ciamo: il Tribunale di terza istanza pronunzierà in me-
rito un annullamento, o rinverrà....

Ministro di Grazia e Giustizia (interrompendo).
Permetta. Il Senatore Vigliani non si è spiega o così come
suppon il Senatore Poggi. Il Senatore Vigliani non ha
mica detto pronunzierà in merito con annullamento: egli
ha detto: « pronunzierà o in merito, o « l'annullamento
con rinvio, secondo, ecc. »

Senatore Poggi, *Relatore*. Io aveva inteso che avesse
detto: « pronunzierà in merito con annullamento. »

Ministro di Grazia e Giustizia. Se non erro, il
Senatore Vigliani propose: « *pronunzierà o in merito, o*
« *l'annullamento con rinvio, secondo, ecc.* »

Senatore Poggi, *Relatore*. Se l'emendamento sta in
questi termini, non avrei difficoltà ad accettarlo.

Senatore Vigliani. Trasmetto l'emendamento al banco
della Presidenza e per togliere ogni dubbio credetti bene
di sostituire la parola *deciderà in merito* a quella di *pro-
nunzierà*.

Presidente. L'emendamento del Senatore Vigliani è
così concepito: *deciderà sul merito o pronunzierà l'an-
nullamento con rinvio ad un altro Consiglio di disci-
plina, secondo le disposizioni del Regolamento di pro-*

*cedura penale vigente nelle provincie della Venezia e
di Mantova.*

Senatore Poggi *Relatore*. Quanto a me, ho dichiarato
non poter accettare l'ultima parte dell'emendamento
perchè suppone che rimangano in vigore disposizioni
che si sono volute derogare coll'articolo primo, e per-
chè dandosi con questa legge al Tribunale di terza
istanza nuove facoltà più proprie della Cassazione, e
l'esercizio di queste facoltà potrebbero trovare un in-
toppo nel richiamo, a parer mio, inopportuno, delle dis-
posizioni contenute nel Regolamento di procedura pe-
nale austriaco: vorrei perciò che si mantenesse l'ul-
timo inciso dell'articolo, *secondo le circostanze dei casi*.
Sul resto non ho difficoltà.

Presidente. Il Senatore Vigliani insiste nel suo
emendamento?

Senatore Vigliani. Insisto.

Presidente. Metterò ai voti l'emendamento del se-
natore Vigliani.

Senatore Farina. Domando la divisione.

Presidente. Su qual parte intenderebbe si facesse
la divisione?

Senatore Farina. Dove si accenna all'annullamento
con rinvio....

Ministro di Grazia e Giustizia. Dopo le parole
« *ad un altro Consiglio di disciplina.* »

Presidente. Metto ai voti la prima parte di questo
emendamento:

*Deciderà sul merito o pronunzierà l'annullamento
con rinvio ad un altro Consiglio di disciplina.*

Chi approva questa prima parte dell'emendamento, vo-
glia sorgere.

(Approvato).

Presidente. Metto ai voti la seconda parte dello
stesso: *Secondo le disposizioni del Regolamento di pro-
cedura penale vigente nelle Provincie della Venezia e
di Mantova.* Chi ammette questa seconda parte dell'em-
endamento, sorga.

(Approvato)

Presidente. Leggo ora l'articolo intero con questi
emendamenti.

Art. 2. « Allorquando sarà denunziata anco la se-
« conda sentenza proferita dal Consiglio di disciplina
« a cui fu rinviata la causa, il Tribunale di terza
« istanza deciderà sul merito, o pronunzierà l'annulla-
« mento con rinvio ad un altro Consiglio di disciplina
« secondo le disposizioni del regolamento di procedura
« penale vigente nelle provincie della Venezia e di
« Mantova. »

Chi ammette l'intero articolo secondo, abbia la bontà
di sorgere.

(Approvato)

Art. 3. « Il deposito di cui è menzione nell'articolo
« 109 della legge 4 marzo 1848 da farsi a titolo di multa
« dal ricorrente nell'atto della dichiarazione del ricorso
« in terza istanza è fissato nella somma di L. 37 50.

« Questa disposizione non si applica ai ricorsi interposti dai Relatori dei Consigli di disciplina. »

Chi ammette quest'articolo, sorga.

(Approvato)

Art. 4. « Allorquando la sentenza sarà annullata, il deposito fatto in conformità dell'articolo precedente verrà immediatamente restituito, in qualunque modo sia concepita la sentenza che avrà statuito sul ricorso, e quando anche si fosse ommesso di ordinarne la restituzione. »

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Credo giusto che in quest'articolo 4, invece di scrivere le sole parole; « *allorquando la sentenza sarà annullata* » si debbano scrivere le altre « *allorquando la sentenza sarà o annullata o riformata nel merito.* »

Il Senato ben sa che la multa è imposta dalla legge per evitare al possibile i ricorsi temerari o infondati.

Oc quando il ricorso viene ammesso o con giudizio di nullità, o con giudizio di riforma nel merito, cessa evidentemente la ragione della multa; appunto perchè l'ammissione del ricorso significa ch'esso non era nè temerario, nè infondato.

Propongo quindi che alla parola *annullata* si aggiungano le altre *o riformata nel merito*. Adopero le parole *riformata nel merito* perchè è la frase adottata dal Regolamento di Procedura penale austriaco e dalla giurisprudenza nelle Province Venete.

Senatore Poggi Relatore. L'Ufficio Centrale aderisce.

Presidente. Rileggo l'articolo con questa variante che è concordata fra il signor Ministro e l'Ufficio Centrale.

« Art. 4. Allorquando la sentenza sarà o annullata o riformata nel merito, il deposito fatto in conformità dell'articolo precedente verrà immediatamente restituito, in qualunque modo sia concepita la sentenza che avrà statuito sul ricorso, e quando anche si fosse ommesso di ordinarne la restituzione. »

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato)

Senatore Poggi Relatore. Domando la parola per uno schiarimento.

Presidente. Ha la parola il Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore Poggi Relatore. In nessuno di questi quattro articoli che sono stati votati è detto che si tratta di Consigli di disciplina della Guardia Nazionale. E siccome la legge sarà stampata separatamente dalla relazione, crederei utile l'accennare nel primo articolo che si tratta di un Consiglio di disciplina della Guardia Nazionale.

Presidente. Se non v'è opposizione all'aggiunta di queste parole semplicemente dichiarative e consistenti nell'accennare che si tratta d'una sentenza d'un Consiglio di disciplina della Guardia Nazionale, metto ai voti quest'aggiunta.

Chi l'approva, sorga.

(Approvata).

Lo squittinio segreto su questo progetto di legge si farà insieme a quello della legge seguente.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO ALL' APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE FRA L' ITALIA E LA FRANCIA PEL RIPARTO DEL DEBITO PONTIFICIO.

Si passa alla discussione della legge relativa all' approvazione della Convenzione fra l' Italia e la Francia pel riparto del debito pontificio di cui vado a dar lettura:

Art. unico.

« Il Governo del Re è autorizzato a dar piena ed intiera esecuzione alla Convenzione stata conchiusa tra l'Italia e la Francia, sottoscritta a Parigi il sette dicembre milleottocentosessantasei, e le cui ratificazioni furono scambiate a Firenze addi quattordici dicembre milleottocentosessantasei. » (Per la convenzione V. il N. 10 degli atti del Senato).

Presidente. Se nessuno domanda la parola....

Senatore Mamiani. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il Senatore Mamiani.

Senatore Mamiani. Se nessuno chiede di parlare sul decreto, al quale siamo per dare la nostra sanzione, io non sorgo per contraddire ai riguardi e ai motivi che inducono al silenzio gli onorevoli miei colleghi.

Solo desidero che apparisca, e si sappia il silenzio nostro provenire da tutt'altra cagione che da indifferenza.

Noi non possiamo, nè vogliamo, certo, rimanere indifferenti circa un decreto, il quale contiene un subbietto dei più importanti, e dei più fecondi in risultamenti che siano stati sottoposti alla sanzione parlamentare.

Questo decreto è, come ognuno di noi sa, conseguenza e compimento insieme della Convenzione del 15 di settembre in virtù della quale noi possiamo pronunciare dopo tre secoli quelle parole solenni che finalmente « i soli Italiani possiedono l'Italia. »

Lascio le altre considerazioni, le altre conseguenze tutte gravi, tu te importanti che emergono dalla Convenzione. Io volli dire unicamente che questo progetto di legge passa bensì senza discussione, non passa senza interesse; noi non vi rimaniamo indifferenti, ma al contrario ne rimaniamo assai soddisfatti.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il Senatore Farina.

Senatore Farina. Le osservazioni che sono per presentare al Senato, muovono da considerazioni affatto diverse da quelle colle quali esordiva l'onorevole preopinante.

Egli è indubitato che col presente decreto, dando noi esecuzione alla Convenzione che vi si riferisce, veniamo ad aggravare ragguardevolmente le nostre finanze

addossandoci una considerevole parte del debito pubblico pontificio.

Sicuramente il paese, il quale si addossa il pagamento di questa parte di debito, è disposto a religiosamente soddisfare agli oneri che si assume; ma a questo punto riesce indispensabile il riportare alquanto lo sguardo sovra la *possibilità* di soddisfare gli oneri medesimi.

Il nostro debito pubblico che alla fine del 1864 non era che di circa 207 milioni, all'anno dopo che avremo votata la presente legge, ascenderà a circa 500 milioni all'anno.

Basta gettare lo sguardo sul primo capitolo del bilancio che ci fu presentato per convincerci della verità di queste osservazioni; giacchè, deducendo dalle somme che si trovano ivi notate i 27 milioni che vi sono portati pel lotto, e i 18 milioni e 130 mila lire che importano le dotazioni della Corona e del Parlamento, e aggiungendo viceversa 18,627,773 33 del pagamento delle quali noi ora ci incarichiamo, si viene ad avere in cifra rotonda l'aggravio di 500 annui milioni per il debito pubblico sia perpetuo, sia redimibile, sia vitalizio. Ponendo a confronto l'ammontare di questo debito coi nostri introiti (sui quali riducendo le cifre del bilancio ove è esagerazione d'introiti molto maggiori del vero, come lo si sorge per alcuni, che nel bilancio stesso si trovano registrati, tra i quali mi piace notare la cifra della ricchezza mobile) riducendo, dico, questi introiti alle vere proporzioni giustificate dai fatti, non possiamo calcolare, almeno per ora, sopra i nostri che superino 750 milioni all'anno. Ciò posto, vede il Senato, come l'aver 500 milioni di debito pubblico costituisca un onere per un solo capitolo del bilancio, che assorba di per sé due terzi degli introiti dello Stato. Ora io, ottenute queste risultanze, mi sono fatto ad indagare se nello stato attuale dell'Europa civile, vi sia alcuna nazione gli oneri della quale, per il debito pubblico, non dirò che pareggino ma che almeno si avvicinino a quelli che noi sopportiamo.

Da un esame che ho fatto deducendo le cifre dell'Annuario di Economia politica del 1866 mi risulta che lo Stato più aggravato in Europa per il debito pubblico è l'Olanda, la quale con un introito di 103 milioni e mezzo di fiorini, ne spende pel debito pubblico e per le altre dotazioni 40, lo che vuol dire che il suo debito pubblico è al disotto del 40 per cento; segue poi un lungo confronto di tutti gli altri Stati d'Europa i quali sono pel debito pubblico al disotto della cifra tanto elevata come quella dell'Olanda finchè si giunge alla Prussia, la quale prima dell'ultima guerra, (i cui risultati sul debito pubblico non sono ancora pubblicati) non spendeva per gli oggetti indicati che 17 milioni di talleri, e così meno del dodici per cento.

Ciò posto, ho chiesto a me stesso se non fosse dovere di ogni buon cittadino richiamare l'attenzione del Ministero, per vedere se sia o no possibile di ridurre la cifra di questa spesa entro quei limiti ne quali s

riconosce averlo saputo circoscrivere tutte le più civili nazioni d'Europa.

Le operazioni che a tale riguardo si sono nei principali Stati d'Europa eseguite, io non le andrò qui enumerando tutte, giacchè allora dovrei fare una specie di litania di operazioni che non finirebbe tanto facilmente; pure io ho creduto di poter ragionevolmente circoscrivere le mie osservazioni a quelle due delle Nazioni europee le quali hanno il loro debito pubblico più accreditato delle altre: queste due nazioni sono la Inghilterra e la Francia.

Ora, io trovo che l'Inghilterra con tre operazioni che si seguirono in questo secolo a varie distanze, ridusse quasi 9 miliardi del suo debito pubblico da un interesse più elevato ad un interesse meno elevato, operando sapientemente una conversione di somma importanza su di una gran parte della rendita del suo debito pubblico.

L'altra Nazione che in questo secolo operò altre tre successive conversioni del debito pubblico, fu la Francia, la quale, se colle sue operazioni non raggiunse il capitale di 9 miliardi di franchi, come l'Inghilterra, superò peraltro i 7 miliardi di capitale.

Cosicchè, non saprei tralasciare in questa circostanza in cui un così rilevante aggravio si porta alle finanze dello Stato, di fare un eccitamento al Ministero, nel quale io vedo splendere uomini insigni per dottrina e patriottismo, a voler far sì che la questione della conversione, in modo giusto e possibile, fosse esaminata e studiata, e dopo attento studio ed esame si procurasse di ridurre anche presso di noi, come si fece presso le altre nazioni, il debito pubblico, entro limiti che fossero più consentanei alle forze del nostro attivo bilancio.

Io so che appena pronunciata la parola *conversione*, vi sono persone che si mettono a gridare, che questa vuol dire *fallimento*; io so che altri dicono che questo è *spogliazione*, io so che altri ancora gridano più forte, e dicono, questo è *bancarotta*.

Con buona venia di questi clamorosi detrattori, se le conversioni fossero fallimenti e bancarotta, non vedremmo i fondi pubblici meglio sostenuti d'Europa quali sono quelli dell'Inghilterra e della Francia così accreditati alla piazza, e Dio volesse che noi per non fallire riuscissimo ad ottenere ciò che ottennero coloro che avrebbero fallito secondo l'opinione di questi sguaiati contraddittori; così potessimo noi far raggiungere alla piazza il punto ai nostri fondi pubblici che quelle nazioni, fallendo, (secondo l'opinione dei nostri contraddittori) hanno raggiunto!

Del resto, come si può dire che ci sia fallimento quando la diminuzione della rendita annua è preceduta dalla offerta della restituzione del capitale? Certo vi furono delle Nazioni che non avendo saputo provvedere in tempo, può dirsi che abbiano fallito, perchè hanno sospeso i pagamenti, e poi hanno ridotto l'interesse; ma questa non è l'operazione, della Francia in

questo secolo, nè dell'Inghilterra, le quali hanno contemporaneamente alla riduzione della rendita proposto il pagamento del capitale a chi non volesse assoggettarsi alla diminuzione della rendita medesima.

Ma si dirà: e dove trovate voi il capitale per ciò fare? Al che vi rispondo: credete voi, o Signori, che l'Inghilterra e la Francia avessero veramente tutto il capitale da restituire? No certamente. L'operazione fu abilmente combinata e seguì con pochissimo sborso di capitali, poichè quasi tutti i capitalisti lasciarono i loro denari in mano dello Stato, perchè la rendita convertita offriva loro vantaggi tali che difficilmente offrivano altri impieghi.

Citerò a questo riguardo la conversione eseguita dal ministro Rose, mi pare, durante il Ministero di Roberto Peel in Inghilterra, nella quale sebbene sia stata convertita tanta rendita per 3 miliardi e 700 circa milioni di capitale; il capitale del quale venne chiesta la restituzione, eccettate di poco i 100 milioni.

Vi sono conversioni in Inghilterra ed in Francia che si sono operate con pochissimo dispendio, con pochissima restituzione di capitale, ed anzi in Francia, quella del 62 fatta dal signor Fould non portò altra spesa che quella del cambio del titolo che si dava ai portatori di titoli dell'antica rendita, sostituendovi della rendita nuova ed un ragguardevole introito anzi cagionò per i supplementi di capitale richiesti sotto nome di *soulte* per avere i titoli nuovi.

Dico adunque che il gridare che vi è fallimento, che vi è bancarotta; il gridare che è impossibile operare senza grandi capitali, non è che un disconoscere i modi coi quali sono state fatte le conversioni delle più accreditate Nazioni d'Europa, di quelle Nazioni il corso delle rendite delle quali è il più sostenuto, e che sono più costantemente ricercate in tutte le piazze d'Europa.

Per conseguenza io credo che savia mente opererebbe il Governo se in una questione di tanta importanza, se a diminuire una spesa che assorbe due terzi del nostro bilancio attivo rivolgesse ogni sua attenzione, e facesse studiare attentamente i modi più convenienti per portare una grande diminuzione di spesa, e procurare ad un tempo nello Stato un più giusto ed equo riparto tra i capitali, giacchè se si lascia così esorbitante il premio sull'impiego della pubblica rendita è evidente che tutti i capitali corrono ad investirsi nella medesima per godere di quelli amplissimi vantaggi che vanamente cercherebbero impiegandoli nell'agricoltura, nell'industria e nel commercio, le quali industrie quindi rimangono diseredate dei necessari capitali ed impossibilitate a conseguire quello sviluppo, quella prosperità e quello slancio che pure sarebbero la conseguenza della naturale ricchezza del paese ed anche delle libere istituzioni, che grandemente favoriscono lo sviluppo di ogni industria.

Con queste considerazioni pertanto, non potendo io fare di meglio, perchè non ho potere per farlo io,

pregherò vivamente il Ministero di portare la attenzione sua su questo argomento di tanta importanza, e prendere dopo maturo esame tutte quelle opportune misure e disposizioni che pure possono portare all'erario grandissimi vantaggi.

Dopo ciò io dichiaro che non ho nulla a ridire circa l'operazione relativa al debito dello Stato Romano che ci viene proposta; siccome per altro questa serviva ad ingrossare un debito pubblico già grossissimo, non ho creduto di poter prescindere in questa circostanza di richiamare l'attenzione del Governo sopra un ramo che io credo d'importanza vitale, e tale che se si trascura più a lungo, parmi assolutamente impossibile che si arrivi a sistemare le nostre finanze.

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. Posso assicurare l'onorevole preopinante che il Ministero terrà in gran conto le sue savie osservazioni. Egli non trascura lo studio di nessuno dei grandi problemi che sono connessi alla sistemazione delle finanze, avendo per principale suo compito quello di provvedere in modo definitivo all'assetto del pubblico Tesoro. Mi sia permesso però di notare che la questione della conversione della rendita presenta la massima difficoltà, inquantochè se altri paesi in condizioni più prospere poterono arrivare ai grandi risultati da lui ricordati, la situazione del nostro credito non ci permetterebbe di conseguire in questo momento un eguale beneficio, pur volendo mantenere inviolata la fede verso i creditori dello Stato, come è fermo intendimento del Governo e del Paese; ed il Senato ben il sa, che in una solenne occasione diede a conoscere quanto importi di conservare la fede agli impegni assunti dallo Stato.

Io veramente non avrei nemmeno dovuto prendere la parola in questa discussione se non mi premesse di rettificare un errore, non saprei come originato, che ho dovuto rilevare nelle prime parole del preopinante. La sua parola certamente ha molta autorità in questa materia: tutti riconosciamo come egli si occupi con particolare diligenza e con dottrina non comune delle questioni di finanza; non posso perciò lasciar passare quanto egli ha asserito, cioè che il debito pubblico al giorno d'oggi ammonta a 500 milioni.

Basta dare una occhiata al bilancio del 1867 che ora sta in esame nell'altro ramo del Parlamento, per persuadersi che i vari articoli di debito, cominciando dal debito consolidato, che comprende 2 capitoli, poi passando al debito redimibile, che comprende 19 capitoli, e poi altri 19, e venendo quindi al debito che non è iscritto nel Gran Libro e forma oggetto di altri 10 capitoli, fra tutti questi debiti, dico, che sono i veri debiti dello Stato, che comprendono anche il rimborso del prestito nazionale, non che le obbligazioni emesse a favore della Società anonima dei beni demaniali, lo che costituisce non tanto una rendita, ma

anche un rimborso di capitale, fra tutto, si arriva alla somma di 325 milioni, somma certamente grave, gravissima per le finanze italiane, ma anche di gran lunga inferiore alla somma spaventosa di 500 milioni che viene esserita dall'onorevole preopinante.

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. (*Seguitando*) Bene è vero che ci sono poi cinque altri capitoli successivi, i quali fino ad un certo punto possono chiamarsi di debito; ma questo non muta la natura di un debito perpetuo, di un debito per cui si debba ritenere diminuita l'attività del patrimonio nazionale; così per esempio le pensioni; esse, anziché un debito, sono una spesa necessaria della pubblica amministrazione. Qualunque operazione si voglia fare, le pensioni sono una necessità che non si può togliere d'un tratto dal bilancio: si potranno forse fare degli studi, trovare qualche sistema, come di Casse di assicurazione per la vecchiaia od altro, ma è questo un onere che sta a carico dello Stato e dal quale lo Stato, anche non avendo debiti, non potrebbe liberarsi.

Così sono i buoni del Tesoro, e questa pure è un'altra necessità, dal momento che le rendite non possono riscuotersi a tempo e le spese non possono ritardarsi.

Quanto alla garanzia d'interessi alle Società anonime, ho preso l'impegno su di ciò di presentare un progetto di legge all'altro ramo del Parlamento, il quale verrà in esame anche in questo recinto, e nutro fiducia che la condizione della finanza potrà esserne migliorata.

Posso assicurare il Senato dell'impegno del Ministero per far sì che gli oneri che gravano sopra il bilancio dello Stato vengano ridotti ai più stretti termini. Queste osservazioni però non deggiono influire sull'adozione della presente legge, la quale non ha per oggetto che di eseguire un patto internazionale, nel quale la buona fede del Governo italiano è impegnata irrevocabilmente.

Presidente. Il Senatore Farina ha la parola.

Senatore **Farina**. Anzitutto ringrazio il signor Ministro della gentilezza che ha voluto usare a mio riguardo e dell'assicurazione che egli vuol darmi che il Ministero esaminerà attentamente questa questione.

Relativamente però alla rettificazione delle cifre che egli ha creduto di fare, io non potrei ugualmente accettarla. Ho mandato adesso alla Biblioteca a prendere l'ultima nota sul bilancio stampato dal Ministro Depretis, in cui all'articolo 1° « Finanze — Debito pubblico, guarentigie e dotazioni, » si trova portata precisamente la cifra di 524, 665, 758; alla quale se si aggiungono i 48 milioni e 600 e più mila lire che votiamo oggi, si viene precisamente ad avere il complesso del debito del quale ho fatto cenno. Ma l'onorevole signor Ministro ha soggiunto: badate che questo debito in parte è composto di pensioni vitalizie. Certamente (l'ho detto anch'io in principio del mio discorso) che fra debito perpetuo, fra debito vitalizio, fra debito redimibile, la somma totale ascendeva a quella che aveva avuto l'onore di annunciare dianzi al Senato. Conseguentemente su ciò non vi può essere discussione.

Mi fa molto piacere il sapere che l'onorevole signor Ministro cerchi ora di diminuire il gravissimo carico derivante alle finanze dall'assicurazione che si è fatto a molte società private di rendite che dovevano ritirare da strade ferrate da loro costrutte, le quali rendite non ricavandosi dall'esercizio delle ferrovie ne emerge necessariamente un debito per lo Stato, poichè esso deve supplire per quanto manca a raggiungere la rendita chilometrica che alle Società fu assicurata. Dunque nello stato attuale delle cose, questo cambia bensì il titolo del debito, ma costituisce però non meno per lo Stato un debito annuo vero e reale.

Io mi sono riportato nel confronto a quello che le altre Nazioni spendono per tutte queste (non per una sola) categorie di debito, ed ho visto che noi siamo immensamente più gravati delle altre Nazioni d'Europa. È perciò che mi sono permesso di richiamare l'attenzione del Governo su questo importantissimo punto, e non posso che rinnovare i ringraziamenti al signor Ministro per l'assicurazione che mi ha dato che le mie povere parole saranno prese in considerazione.

Senatore **Scialoja**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Scialoja**. Signori Senatori, il parlare di riduzione di rendita, il parlare in questo recinto ove la esperienza di coloro che vi seggono merita che la gente faccia gran conto delle parole che vi si pronunziano, mi muove a fare qualche breve considerazione sullo scambio di cortesie, tra l'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici e l'onorevole interpellante, acciocchè il pubblico non creda che nelle loro parole si contenga qualche cosa che menomamente possa accennare ad una vera riduzione d'interessi. (*Segui d'assenso.*) Il che, o Signori, per me significher ebbe mancanza di fede e fallimento (*Bravo*).

Io ho inteso, e mi piace rilevarlo colla maggior solennità, che, nè l'onorevole preopinante, nè l'onorevole Ministro che gli ha risposto, hanno dimostrato di aver menomamente questa intenzione. Perciocchè, sebbene l'onorevole collega Farina abbia in sulle prime usato la parola *riduzione* che finora è stata generalmente abusata, egli però nella continuazione del suo discorso ha accennato più propriamente alla *conversione*; e richiamando un'operazione non antica fatta in Francia dal Ministro Fould, ha chiaramente fatto intendere coll'esempio, che neppure di una vera *conversione* egli intendeva parlare, ma di qualche combinazione finanziaria, che senza menomare gli interessi dei creditori dello Stato, senza fare che in nulla venga offesa la fede del Governo, possa in qualche modo alleviare il peso del Debito pubblico.

Io veramente non so quali possano essere queste operazioni, questi espedienti, quando la rendita è ad un corso così basso.

Il Ministro Fould permise ai creditori dello Stato di convertire volontariamente i titoli del 4 1/2 0/0 in titoli del 3 0/0 pagando una differenza la quale rappre

sentava per l'appunto la media della differenza dei prezzi in corso tra i titoli del 4 1/2 0/0 ed i titoli del 3 1/2 per cento.

Quando uno Stato ha finanze floride, come quelle della Francia, può facilmente dubitarsi che un bel giorno il Tesoro dica ai creditori che posseggono titoli di debito dello Stato portante 4 1/2 d'interessi: riprendete il vostro capitale al pari. E siccome quando la prosperità è crescente importa molto alla gente avere un titolo che assicuri una rendita perpetua e stabile, così essendo meno probabile, che voglia costituirsi il capitale impiegato al 3 0/0, avviene che il prezzo di corso dei titoli del 4 1/2 è più basso del prezzo di corso dei titoli di rendita 3 0/0.

Perciò il signor Fould invitò i possessori delle rendite al 4 1/2 a cambiarle con rendite al 3 mediante il pagamento di una differenza.

Veramente io non so se il nostro Ministro delle finanze, che con dispiacere non veggio al banco dei Ministri, sia in grado di assicurarci di avere speranza che i creditori dello Stato volessero mai rispondere ad un simile invito, il quale non può avere altro stimolo che la probabilità della restituzione del capitale.

Quanto a me, Signori, io dubito che sventuratamente per qualche tempo ancora, l'Italia non sia in grado di fare simili tentativi. In ogni modo, fintanto che non sia giunto il tempo opportuno per farli, io reputo che qualunque sospetto possa mai sorgere di una riduzione di rendita, produca un effetto contrario a quello che fu nell'intenzione dell'onorevole interpellante e del Ministro che gli ha risposto. Ogni espressione men chiara su questa materia potrebbe cagionare un ribasso nei corsi della rendita, e l'aggiungere nuove perdite a quelle che le vicende generali d'Europa, e le speciali nostre condizioni ci espongono pur troppo a tollerare.

Io sono sorto non già per protestare contro qualche certo non fu pensato, né detto, ma per commentare l'intenzione dell'onorevole Farina e dell'onorevole Ministro; e per fare che le parole loro non infucano per avventura quelli che sono fuori di questa Camera in qualche errore pernicioso al credito dello Stato. (*Benissimo!*)

Ministro dei Lavori Pubblici. Mi preme di maggiormente spiegare quanto ho detto nel rispondere all'onorevole Farina; io ho mostrato quell'arrendevolezza che ogni Ministro parmi debba avere nello ascoltare e studiare tutte quelle osservazioni che gli vengono suggerite dalla pubblica discussione nel Parlamento. Ho pure dichiarato francamente, che nelle condizioni attuali del credito non mi sembrava praticabile la conversione della rendita; ma non osai portarne un deciso giudizio, perchè rispetto la dottrina che so di non possedere; ho poi detto più energicamente che questo studio sarebbe stato subordinato al rispetto degli impegni assunti verso i creditori dello Stato, perchè Paese e Governo concordano nel fermo proposito di osservare la data fede.

Ho citato un recente fatto nel quale il Senato diede prova della massima scrupolosità nel voler rispettata la santità del debito pubblico. Io credo che quando ho lodato il voto del Senato, ho dimostrato quale sia il mio modo di vedere, e quale quello del Ministero, perchè non sia permesso di supporre menomamente che le mie parole possano far nascere il più lieve dubbio sulla lealtà del Governo italiano nel mantenere inviolati i suoi impegni.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Autore di una proposta nella quale ho accennato a conversioni che si fecero e che furono vere conversioni, e che sostengo come conversioni e non come semplici riduzioni, poichè la parola *riduzione* io non l'ho mai pronunciata, ho parlato sempre di conversioni ed ho citate quelle che vennero fatte successivamente in Inghilterra cioè nel 1823, nel 1824, nel 1832; ed in nessuna di queste conversioni si è mai cessato di offrire al creditore il rimborso del suo capitale.

Seguii sempre la stessa idea nel citare le conversioni francesi di questo secolo e quindi intesi citare quella del signor Villela nel 1825; quella del signor Billault nel 1852; infine ho citato anche più esplicitamente quella del signor Fould nel 1862, perchè nell'operazione di Fould vi fu anche la necessità di uno sborso per parte di coloro che possedevano i titoli soppressi onde convertirli in titoli nuovi.

Dunque ho citato tutte queste conversioni nelle quali ci era sempre la restituzione del capitale a chi non voleva accettare la conversione della rendita.

Dirò poi fin d'ora a coloro i quali negano che, per la condizione attuale del nostro debito pubblico, questo non si può operare, che questo è un volere trascorrere nella questione di merito nella quale io non voglio e non posso entrare per ora; ma che qualunque volta io sia in più opportuna sede chiamato a difendere le mie osservazioni, dico e sostengo colla più intima e certa convinzione che anche nella condizione attuale del nostro credito, l'operazione si può savia- mente e giustamente eseguire.

Dopo ciò, non mi resta più nulla a dire.

Ministro di Grazia e Giustizia. Il Ministro delle Finanze non ha potuto recarsi oggi in quest'Aula, perchè obbligato dal suo ufficio ad assistere alla seduta dell'altro ramo del Parlamento; del resto egli non poteva sospettare come non sospettava alcuno dei membri del Gabinetto, che a proposito della legge di approvazione della convenzione sul debito pontificio, venisse in mezzo la discussione iniziata dall'onorevole Farina.

Il Ministro delle Finanze ha esposto, come il Senato ben sa, il suo piano finanziario e i relativi provvedimenti alla Camera dei Deputati. In quella esposizione è ben dimostrato che il Governo intende di rimanere fedele a' suoi impegni: e noi siamo certi che nessuno vorrà mai dubitare che ai nostri impegni, alla lealtà

degnata del Governo italiano, il Ministero venga punto o poco a mancare.

Presidente. Se nessuno non domanda più la parola, la legge constando di un articolo unico, si passerà allo squittinio segreto.

Lo spoglio dello squittinio per la nomina dei Commissari di sorveglianza alla Cassa delle affrancazioni militari, non avendo dato utile risultato, giacchè il numero maggiore di voti raccolti da alcuni dei Senatori è di 17, mentre doveva essere almeno di 40, prego i signori Senatori di rinnovare le schede.

(*Varie voci: Ci dica i nomi.*)

Presidente. I nomi dei Senatori che ottennero maggiori voti sono i seguenti: Pallieri, ottenne voti 17 — Ginori, 17 — Pastore, 16 — Spinola, 15 — Gamba, 14 — Chiesi, 13 — Angioletti, 13 — Fenzi, 12. Gli altri non n'ebbero che cinque, quattro, tre, ed uno.

Ora passeremo alla votazione per isquittinio segreto di queste due leggi, e contemporaneamente i signori Senatori potranno deporre nell'urna la scheda per la nomina dei Commissari di sorveglianza alla Cassa delle affrancazioni militari.

Ministro di Grazia e Giustizia. A nome del Ministro delle Finanze ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge entrambi approvati dalla Camera dei Deputati, il primo intitolato: *Dazio d'entrata sull'uva appassita, giusta o semigiusta destinata ad usi industriali*: il secondo, *Pareggiamento del dazio d'entrata dell'olio d'oliva*.

Presidente. Do atto al Ministro di Grazia e Giustizia della presentazione fatta a nome del Ministro delle Finanze di questi due progetti di legge che saranno mandati alla Commissione permanente di Finanze.

Ministro dei Lavori Pubblici. A nome dell'onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'interno, ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge portante convalidazione del Regio Decreto 4 novembre 1866 col quale le provincie della Venezia e di Mantova sono dichiarate parte integrante dello Stato.

Presidente. Do atto al signor Ministro della presentazione di questo progetto di legge che verrà stampato, e distribuito negli Uffici.

Senatore **Di Revel.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Di Revel.** Sebbene io non vegga al banco dei Ministri quello delle Finanze, tuttavia, siccome la domanda che sto per fare non ha per oggetto che una semplice comunicazione al Senato di documenti,

che credo di qualche utilità, penso poterla fare senza altro.

La domanda che fo, sarebbe che venisse distribuito al Senato uno stato della moneta in argento stata coniatata dopo la Convenzione fatta colla Francia, indicante cioè quale sia la quantità d'argento stata emessa al titolo stabilito dalla Convenzione colla Francia, in pezzi inferiori alle lire cinque: e quale sia la quantità di rame decimale che è stata messa in circolazione dopo che è stata fatta la Convenzione, e sotto il titolo determinativo della legge sulla monetazione.

Io credo, che questi documenti sia molto facile all'amministrazione di procurarseli, e quando li abbia sott'occhio, vedrò se sia il caso di fare qualche interpellanza in proposito al Governo.

Potrebbe darsi che le notizie che io cerco già esistessero in qualche pubblicazione ma francamente io non le seppi trovare e non ho potuto saperle nemmeno da parecchie persone cui mi sono rivolto. Comunque, parmi siano documenti di facile ripertimento e di facile comunicazione al Senato.

Ministro di Grazia e Giustizia. Riferirò al Ministro delle Finanze la richiesta fatta dal Senatore **Di Revel**.

Quanto a ciò che riguarda il tempo che volge sino al settembre 1866, il lavoro è stampato. Quanto al tempo posteriore, il Ministro delle Finanze ha in pronto i documenti, e mi tengo certo che entro la corrente settimana potrà presentarli al Senato.

Senatore **Di Revel.** Sarò soddisfatto di averli non sì tosto verranno distribuiti.

(Il Segretario Senatore **Chiesi** fa l'appello nominale).

Presidente. Risultamento delle votazioni:

Legge per provvedimenti sui ricorsi al Tribunale di terza istanza in Venezia contro le sentenze dei Consigli di disciplina della Guardia Nazionale.

Votanti	82
Favorevoli	79
Contrari	3

Il Senato adotta.

Legge per l'approvazione della Convenzione tra l'Italia e la Francia pel riparto del debito pontificio.

Votanti	82
Favorevoli	77
Contrari	5

Il Senato adotta.

Presidente. Invito i signori scrutatori a riunirsi tosto per eseguire lo spoglio delle schede testè deposte.

Domani seduta pubblica alle ore 2 p. m.

La seduta è sciolta (ore 5 pom.)